



Comune di Ussana

Provincia Sud Sardegna

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Allegato alla determinazione n. 126 del 15/09/2021

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431.

PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, il bando pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici n. 126 del 15/09/2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 290 del 19.07.2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021) denominato: "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021".
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/40 del 09.09.2021 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" ed i relativi Allegati 1 e 2.

RENDE NOTO

Che a decorrere dal 15/09/2021 e fino al 10/12/2021, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui al "Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 relativo all'anno 2021.

Art. 1 Destinatari dei contributi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Ussana nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; (la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda);
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno;
2. Essere titolari di contratto di locazione (regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata

site nel Comune di residenza e occupare a titolo di abitazione principale (il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo);

Oppure

2. Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Art. 2 Requisiti della locazione

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;

- Sussistere al momento della presentazione della domanda;

- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni e costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo da parte del Comune;

- Il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere stipulato a titolo di abitazione principale.

Art. 3 Esclusioni dal bando di partecipazione

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificare nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 4 Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1 comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

Fascia A): ISEF (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEF del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEF e non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B): ISEF (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEF del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Fascia Covid: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Si precisa che per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 6 Documentazione da presentare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria del richiedente (Solo per i cittadini extracomunitari - copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno). Andrà altresì allegata copia dell'ISEE corrente o ordinario in corso di validità.

Art. 7 Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B, Covid) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- *ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;*
- *Canone annuo effettivo = € 3.600,00;*
- *Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;*
- *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.*
- *Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.*

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione.

Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata.

Il diritto al contributo decorre dal mese di Gennaio 2021 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data, con termine al mese di Dicembre 2021.

Art. 8 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il Fondo sostegno affitti non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione.

In caso di concessione di altri contributi per il sostegno alla locazione, si ha la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa, si ha la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone

Il termine per la presentazione delle domande è fissato il 10/12/2021.

Art. 10 Termini di presentazione della domanda

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito di accreditalimento, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento. Qualora l'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e Covid di cui all'articolo 5.

Art 10 Modalità di erogazione del Fondo

L'Ufficio, procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità. Si procede alla formulazione di una graduatoria distinta per fasce (fascia A, fascia B e fascia Covid) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui all'articolo 7. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg UE n. 679/2016 sulla normativa in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine predetto non pervengano ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva. La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Art. 9 Formazione e pubblicazione della graduatoria

I contributi di cui al fondo in oggetto non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente ARFA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale erogata ai sensi della L. n. 431/1998". I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla Legge n. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 5/5 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzando l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Posto quanto sopra, il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte del Comune, della lista dei beneficiari.

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi ... non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

Reddito/Pensione di Cittadinanza

di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Art. 11 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso:

- Sito Internet del Comune di Ussana;
- il Comune mediante ritiro della modulistica dall'apposito espositore posizionato all'ingresso del Comune di Ussana ("Casa Fontana");

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione indicata all'art. 6 del presente bando, dovranno pervenire al Servizio Sociale del Comune di Ussana tramite:

- a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo;
- b) in forma cartacea imbucandola nella cassetta delle lettere gialla posta all'interno del portone della sede comunale di Casa Fontana;
- c) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ussana.ca.it

Art. 12 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale e del vigente Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza, all'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria, inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 13 Informativa trattamento dati personali (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è

Sinatra Pietro Francesco

Viale Repubblica n. 125, 08100 Nuoro

Partita Iva 01156630913

Tel. 3485279741 – e-mail: pfsinatra@gmail.com

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il trattamento dei suoi dati:



- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati del richiedente l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione, periodo Gennaio–Dicembre 2021 di cui alla Legge 431/98 art.11:

- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
 Dott.ssa Maria Antonietta Tronci

LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE INVIATE ai seguenti indirizzi:
 Dott.ssa Maria Antonietta Tronci m.tronci@comune.ussana.ca.it
 Dott. Pierluigi Piredda p.piredda@comune.ussana.ca.it

Ussana, _____
 Firma _____

Per l'esercizio dei suoi diritti e/ o del destinatario del piano

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

In ogni momento, Lei in quanto richiedente l'assegnazione del contributo per il sostegno alla locazione, periodo Gennaio-Dicembre 2021 di cui alla Legge 431/98 art.11 potrà esercitare il diritto di:

Diritto degli interessati

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;
- presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.